



COMUNE DI FALLO

Provincia di Chieti

Patria di Alceste Tito de Lollis - educatore e letterato (1820-1887)



Viale Della Rimembranza, n. 35

CAP: 66040

C.F./P.IVA: 81001730696

<https://www.comune.fallo.ch.it/>

Tel: 0872- 940235 Fax: 0872 940215

e-mail: protocollo@comunefallo.it Pec: anagrafe.fallo@legalmail.it

Codice Univoco

Ufficio : UFFH8

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 23-12-2023

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE AL 31/12/2022, EX ART.20 D.LGS. 19.08.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.16.06.2017 N.100. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18:15, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale in modalità mista, risultano i Signori consiglieri:

Nominativo	Carica	Presenza
Gianluca Castracane	Sindaco	Presente
Rossana Mantelli	Consigliere	Presente
Gianluca Marchetti	Consigliere	Assente
Renato Di Sciullo	Consigliere	Presente
Salvatore Bilancio	Consigliere	Presente
Luca Madonna	Consigliere	Assente
Erika Lucarelli	Consigliere	Presente
Franco Vallorani	Consigliere	Presente
Diego Mariano D'Aloisio	Consigliere	Assente
Aida Vilma Maiocco	Consigliere	Assente
Antonio Angiolillo	Consigliere	Assente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Partecipa alla seduta, collegata in videoconferenza, la Dott.ssa Barbara Mangiapane, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Accertato il numero legale, il Rag. Gianluca Castracane, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti n. 6 favorevoli;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto e dentro riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che il Comune di Fallo con propria deliberazione di Consiglio Comunale ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per Legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione al 31 dicembre 2022 come risultante dalle schede di rilevazione e dalla relazione tecnica allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Comune di Fallo possiede le seguenti partecipazioni dirette:

- ECO.LAN. SPA per la Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, quota di partecipazione: 0,156%;
- SANGROGEST SRLa., che svolge l'attività distribuzione/trasporto gas quota di partecipazione: 1,00%;

DATO ATTO CHE, con delibera 308/2023/VSG acquisita al protocollo Comunale n. 3028 del 13/11/2023 la Corte dei Conti ha accertato nei confronti della ECO.LAN spa:

- il mancato aggiornamento dell'art. 24, commi 1 e 2, dello statuto in riferimento al testo dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016, come sostituito dall'art. 7, comma 1 lett. "b", del d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- il mancato rispetto dell'obbligo di trasparenza di cui al combinato disposto degli articoli 22 del d. lgs. n. 175 del 2016 e degli articoli 8 e 13, del d. lgs. n. 33 del 2013, con specifico riferimento alla permanenza delle informazioni per un periodo di cinque anni successivi rispetto a quello in cui sorge l'obbligo di pubblicazione;

DATO ATTO CHE, un terzo rilievo attiene la scelta di adottare quale sistema di governo e gestione il Consiglio di Amministrazione in luogo dell'organo amministrativo Monocratico – Amministratore Unico;

DATO ATTO CHE nella stessa delibera la Corte dei Conti ha invitato i Comuni partecipanti alla specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione tramite consiglio di amministrazione, in luogo di quello dell'amministratore unico, in sede di analisi annuale dell'assetto complessivo della ECO.LAN. s.p.a., da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016;

VISTA la nota della ECO.LAN spa acquisita al protocollo comunale a firma del Direttore Generale nella quale si dà atto delle motivazioni economiche e dell'opportunità in termini di efficienza del sistema di governo di gestione di adottare quale sistema di governo e gestione il Consiglio di Amministrazione in luogo dell'organo amministrativo Monocratico – Amministratore Unico;

RITENUTO CHE allo stato attuale non sia possibile effettuare una valutazione sull'economicità ed efficienza del sistema di governo della società, analisi che verrà svolta in separata sede anche attraverso l'esame della documentazione agli atti della società stessa;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci della ECOLAN spa acquisita al protocollo comunale che al punto 4 dell'ordine del giorno testualmente recita: " Riscontro alla deliberazione n.308/2023/VSG della Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per l'Abruzzo ricevuta in data 13/11/2023 – valutazioni e determinazioni";

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267;

SENTITO il Sindaco che illustra la l'argomento.

Con la seguente votazione: UNANIME

DELIBERA

1. Di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente deliberato, quale motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
2. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di Fallo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto della nota di ECO.LAN spa circa le motivazioni sull'economicità ed efficienza del sistema di governo in relazione alla delibera della Corte dei Conti n. 308/2023/VSG acquisita al protocollo Comunale n. 3028 del 13/11/2023, riservandosi ulteriori valutazioni anche in seguito alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. con le modalità di cui all' art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n.114 alla struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del MEF attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro, <https://portalesoro.mef.gov.it>, e di trasmettere la presente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.S.P;

Infine, con separata votazione espressa nei termini che seguono: UNANIME

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Per quanto concerne la Regolarità Regolarità tecnica amm.va si esprime parere Favorevole alla suestesa proposta di deliberazione.

Fallo, 16-12-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Rossana Mantelli

Per quanto concerne la Regolarità Regolarità contabile si esprime parere Favorevole alla suestesa proposta di deliberazione.

Fallo, 16-12-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Gianluca Castracane

Letto, Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Rag. Gianluca Castracane

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Barbara Mangiapane

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Fallo, 08-02-2024

Il Responsabile della pubblicazione
Il Sindaco

F.to Rag. Gianluca Castracane

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ✓ è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);

- ✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Fallo, 23-12-2023

Il Responsabile

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mangiapane Barbara

La presente copia è conforme all'originale

Fallo, 23-12-2023

Il Responsabile del Servizio